

Quarantena, isolamento e tamponi: le nuove regole dal 12 ottobre

Il **Ministero della Salute** ha cambiato le indicazioni per la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena. Recependo le nuove linee guida stilate dal C.t.s. in considerazione delle nuove evidenze scientifiche, con la **circolare del 12 ottobre 2020** è stata approvata la riduzione della **quarantena a 10 giorni con un solo tampone negativo** che sancisce la fine dell'isolamento. Ecco le nuove regole.

Cosa cambia tra quarantena e isolamento

La circolare chiarisce come prima cosa la **differenza tra isolamento e quarantena**.

L'**isolamento** è la separazione delle persone infette (positive al tampone) dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità.

La **quarantena**, invece, è la restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Covid, cambiano le regole su quarantena e tamponi

Finora chi risultava positivo al tampone doveva restare in isolamento e sotto sorveglianza sanitaria per 14 giorni. Al termine delle due settimane, doveva sottoporsi a un altro tampone: se questo risultava negativo, nell'arco delle 24 ore ne veniva fatto un altro per sicurezza; se l'esito era positivo, si prolungava l'isolamento di altri 7 giorni al termine dei quali veniva fatto un altro tampone. In sostanza chi era positivo al Covid-19 oggi deve effettuare 3 tamponi per uscire dall'isolamento. Chi era stato a contatto con una persona risultata positiva al Covid-19 entro i 14 giorni precedenti l'esito, era invitato a fare il test per sapere se è stato contagiato oppure no: in questo caso, se il medico o l'Asl lo ritenevano necessario, la persona doveva auto isolarsi e non uscire di casa per due settimane, al termine delle quali sarebbe stata chiamata dall'Asl a sottoporsi a un secondo tampone di conferma. Dal 12 ottobre, però, sono cambiate le regole sulla **quarantena** e l'isolamento in Italia. La decisione è stata presa in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020. Nel frattempo, sempre in merito alla quarantena, l'INPS ha chiarito **quando è malattia** e quando no.

Caso positivo asintomatico

Adesso i positivi asintomatici vige la regola dell'**isolamento di 10 giorni più un test**. Il Ministero della Salute prevede che chi è risultato positivo al tampone ma non ha sintomi deve restare in **isolamento per 10 giorni** dal momento in cui scopre l'esito del test. Al termine di questo periodo verrà fatto un altro tampone che deve risultare negativo.



Caso positivo sintomatico

Per le persone positive sintomatiche sono previsti **10 giorni di isolamento**, di cui almeno **3 giorni senza sintomi**, più un **tampone**.

Nel dettaglio, questi soggetti devono isolarsi per almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e sottoporsi a tampone molecolare dopo almeno **3 giorni** dalla scomparsa dei sintomi (non si considera la perdita di gusto e/o olfatto in quanto questo sintomo può persistere a lungo anche dopo la guarigione).

Per chi continua a risultare positivo al tampone ma non presenta più alcun sintomo da almeno 1 settimana, **l'isolamento finisce dopo 21 giorni** dalla comparsa dei sintomi. Non ci si troverà più, quindi, nella situazione di isolamento per un mese o più in attesa che il paziente asintomatico si negativizzi perché il suo isolamento terminerà comunque al 21° giorno.

Nuove regole quarantena per contatti stretti asintomatici

Per il **contatto stretto** (esposizione ad alto rischio) di un caso Covid-19 confermato ci sono due opzioni:

1. solo **quarantena di 14 giorni** dall'ultima esposizione
2. **quarantena di 10 giorni** + un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno

Cosa succede se sono entrato in contatto con una persona che a sua volta è entrata a contatto con un soggetto risultato positivo al Covid-19? In questo caso per me non è prevista quarantena né la prescrizione di tampone perché non c'è stato nessun contatto diretto con il caso confermato, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

Si raccomanda di eseguire il tampone molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze. Si invita inoltre a usare l'**app Immuni**, utile strumento per portare avanti una adeguata attività di Contact tracing.

Tamponi rapidi dai medici di famiglia?

Il tampone rapido (o test antigenico) si potrà fare anche nello studio del proprio medico di base o pediatra. Per il momento si tratta di una proposta, ma potrebbe diventare presto una possibilità concreta: la **Regione Veneto** ha presentato il suo piano per potenziare gli screening e consentire a più persone di sottoporsi al test rapido senza dover fare ore di fila ai drive-in. Il tampone rapido, meno "invasivo" di quello naso-faringeo, dà il risultato in 15-20 minuti, e al massimo in 6 ore.

Anche nel Lazio, dove è partito il progetto pilota dei tamponi rapidi nelle scuole, i cittadini potrebbero presto avere la possibilità di fare il tampone dal medico di famiglia, ma per il momento l'unico posto in cui farlo sono le strutture private autorizzate al **costo di 22 euro**. La lista delle cliniche si trova sul sito Salutelazio.it.



La quarantena non è malattia: chiarimenti INPS

La quarantena non è malattia: arrivano **chiarimenti da INPS con il messaggio n° 3653** del 9 ottobre 2020 proprio mentre il governo sta rivedendo le misure per contenere il contagio da Covid-19.

In particolare l'INPS riprende le disposizioni fornite dall'articolo 26 del decreto n.18/2020, il Cura Italia, convertito nella legge n.27/2020, che compara la quarantena alla malattia, specificando quali sono i casi in cui non sia più valida questa equazione. INPS fornisce **indicazioni operative e chiarimenti** per i lavoratori che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia. INPS nel farlo tiene conto dell'evoluzione legislativa degli ultimi mesi e anche delle richieste arrivate alle Strutture territoriali dell'Istituto. Vediamo **quando la quarantena non è equiparata alla malattia** secondo il messaggio INPS.

La quarantena non è malattia: ecco quando

La quarantena non è malattia nei casi in cui un **lavoratore fragile** possa continuare a svolgere la propria attività lavorativa da remoto, in **smart working** o anche detto lavoro agile. INPS nel messaggio del 9 ottobre 2020 chiarisce che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto Cura Italia, **non rappresentano un'incapacità temporanea al lavoro** per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha voluto tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, queste fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera. INPS specifica che la quarantena non può essere equiparata a malattia o anche alla tutela della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore, che si può trovare anche in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, continui a svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, in smart working quindi, dal proprio domicilio. Questo chiarimento arriva dopo che il testo di conversione in legge del decreto agosto prevede per i lavoratori fragili lo smart working fino al 31 dicembre 2020. INPS specifica che nei casi di **malattia conclamata** (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla malattia, compensativa della perdita di guadagno. In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa **non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena**. In questi casi, sebbene limitata a un determinato arco temporale e a un determinato territorio, vale quanto espresso dall'Istituto a seguito dell'entrata in vigore del decreto agosto e in particolare dell'articolo 19. Nel caso di provvedimento dell'autorità sanitaria pubblica il lavoratore suddetto non viene posto in quarantena, ma per lo stesso il datore di lavoro può fare domanda di **accesso ai trattamenti di cassa integrazione** ordinaria, in deroga, assegno ordinario e CISOA. Anche la **quarantena all'estero non può essere considerata malattia** dall'INPS, perché che l'accesso alla tutela



non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane. Specifica INPS che la quarantena non è malattia **se il lavoratore si trova in cassa integrazione**. Chiarisce l'Istituto che il fatto che il lavoratore sia stato posto in una delle varie tipologie di cassa integrazione determina **la sospensione degli obblighi contrattuali** con l'azienda e comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. INPS chiarisce che si tratta del principio secondo il quale **la cassa integrazione prevale sulla malattia**. Per maggiori dettagli in merito rimandiamo al testo del messaggio INPS sulla quarantena e i casi in cui non viene equiparata alla malattia, che alleghiamo di seguito.

